

QUATTRO ANNI AL CSM: RIEPILOGO

di Vincenzo M. Siniscalchi

Qualche rilievo, qualche valutazione realistica del bene e del male, la raccolta di alcune idee propositive per il futuro della istituzione. Mi pongo questi atti di riflessione culturale, sociale e politica come un dovere da adempiere dopo una esperienza così intensa. È un dovere che avverto come eletto dal Parlamento a ricoprire il ruolo di componente del Csm, ma anche come avvocato, come giurista, da sempre impegnato nel mondo della giustizia, nella convinta esaltazione dei suoi valori, nell'impegno diretto a migliorarla. Non posso, infatti, limitarmi ad archiviare il tempo trascorso a Palazzo dei Marscialli e il lavoro ivi svolto quasi fosse una sorta di arido – ancorché lusinghiero – trascorso di vita istituzionale da annotare in maniera asettica in un cursus honorum.

1. Dico subito che non è stato né semplice né facile affrontare l'itinerario consigliare, perché, come accade per tutti gli organismi che derivano la loro ragion d'essere primaria dalla Costituzione, ma anche dalle leggi ordinamentali e dal potere interno di nomina secondaria (le "circolari"), si entra in un sistema alquanto intricato di organizzazione di quello che viene comunemente definito (ed è una definizione giusta cheché se ne dica nelle isterie a carattere schizofrenico della "politica") l'*autogoverno* della magistratura.

Il reticolo di "circolari" tende a dare concreta applicazione alle norme ordinamentali basiche che proprio nella costituzione 2006-2010 hanno radicalmente innovato su temi sensibili come gli automatismi di carriera, la disciplina dei tramutamenti di funzioni, la fissazione degli illeciti disciplinari, le regole della organizzazione territoriale la formazione dei magistrati e i numerosi altri interventi delle commissioni referenti e del Consiglio. A chi è eletto dal Parlamento e provenga dalla professione di avvocato o dalla titolarità di cattedre di diritto, non appare di facile accesso la complessità dei volumi di

“circolari” che a inizio consultatura rappresentano una ponderosa dotazione cartacea che si incontrerà nella difficile quotidianità del lavoro consulente e questo, in cui ho avvertito il disagio di ciascun componente. È il primo momento, piano conoscitivo interno e che ho vissuto come una condizione da superare con un paziente lavoro selettivo tendente a rifiutare proprio quella definizione di “componente laico” che non può essere una sorta di limite alla piena assunzione di responsabilità del ruolo di partecipazione a ogni processo decisaionale. Così, non per smania di neologismo ma per preciso riferimento al dettato costituzionale e alla legge istitutiva del Csm, ho individuato nella soparità di poteri tra magistrati eletti nelle assemblee elettorali dell’ordine giudiziario, avvocati con sperimentata anzianità professionale e professori eletti questa parità di attribuzioni in sede comune. Mi è parso in poche parole di enucleare in prefiggereva quando nel Csm individuava un consenso alto e nobile in cui gli eletti fossero in egual misura portatori di esperienza e di cultura giuridica numerico dei “laici” rispetto al numero dei “togati”. Del resto la rigorosa cancellazione dall’attività professionale come da quelle di docenza a mio avviso fornisce la misura della importanza che il legislatore conferisce al ruolo di ciascuno degli eletti malamente ritenuti solo “politici”, per il raggiungimento dell’obiettivo primario e totalizzante della difesa e del contenimento dell’autonomia e della indipendenza della magistratura con il poteri. Proprio questa comunione di scopi, la realizzazione dell’elemento valoriale fondante, impedisce di attribuire rilievo alle tesi di chi interpreta la presenza dei “laici” come una sorta di controllo politico diretto a condizionare la prevalenza numerica dei “togati”. Il problema, contrariamente a quanto si sostiene, non è quello del controllo “politico” (che avrebbe per effetto lo snaturamento del sistema costituzionale di rappresentanza non partitica né parlamentare) ma dell’equilibrio raggiungibile con una rappresentanza né affidata solo a giudici ma anche a operatori del diritto. Diverso sarebbe il caso di membri eletti dal Parlamento in quanto rappresentanti politici.

Il sistema del bilanciamento tra i partecipanti dell’ordinamento giudiziario e tutti insieme a dare forza all’autonomia e indipendenza di interventi tesi contro ogni straripamento del potere esecutivo e di quello legislativo ma anche nel contenimento di possibili derive corporative e autoreferenziali. Ovviamente togati” è stata ribadita in più occasioni ma non ha sempre contribuito ad attenuare lo scontro culturale che pretende di attribuire alla quota “laica” la funzione di cinghia di trasmissione con le istituzioni politiche e governative. Vedremo cosa accadrà nella nuova consultatura.

Capisco che queste cose dovrebbero essere date per scontate ma taluni interventi in *plenium* hanno dimostrato il contrario allorché, ad esempio nelle discussioni su problemi di fondo, si è fatto pieno riferimento non alle norme e ai principi costituzionali ma alle pretese “normalizzatrici” dell’esecutivo nei confronti dell’ordine giudiziario riproducendo tesi che appartengono alla interessata approssimazione delle interpretazioni di tipo extracostituzionale.

È interessante, per saggiare la consistenza e la pericolosità della formazione di una vera e propria vocazione demolitrice del quadro costituzionale del Csm, ascoltare le registrazioni di interventi in *plenium* non solo di “laici” del centrodestra ma anche di “togati” soprattutto in occasione del voto sui “pareri” e sulle “pratiche a tutela”. C’è stata, in alcuni casi, una diversificazione di motivazioni che, pur nella convergenza apparente del voto “togato”, mi è apparsa tuttavia sintomatica del recepimento, in settori della magistratura, di una cultura della revisione delle regole sul valore del controllo di legalità come momento irreversibile della funzione dei giudici e della loro sottoposizione soltanto alla legge.

2. Un sia pur breve *excursus* nello specifico della attività di autogoverno così come viene percepita nelle proposte di delibere delle commissioni deve necessariamente essere compiuto anzitutto per verificare se possa essere attribuito uno spazio di riflessione alle reiterate, e talvolta violente, accuse di “degenerazione correntizia” rivolte all’organo di autogoverno e, in generale, di eccesso di potere della magistratura. Sono le questioni che danno vita del resto alle proposte di riforme “punitive” del Csm e dell’ordinamento.

Ebbene, io sono entrato nel Csm dopo tre legislature vissute come deputato della sinistra (eletto e non nominato) rivestendo anche il ruolo di presidente della giunta delle autorizzazioni a procedere, che cito come postazione particolare perché si tratta di commissione di garanzia come tale presieduta vi alla presidenza può rilevarsi l’impegno posto sul piano legislativo e su quello politico per contrastare la crescente deriva anticostituzionale degli anni del primo “berlusconismo”, delle “leggi-vergogna”, delle leggi *ad personam*, degli interventi pseudo-garantisti sui sistemi processuali diretti a mortificare la pienezza dell’esercizio della giurisdizione. In quegli anni mi è già apparsa chiara la volontà di aggredire i giudici proprio nella loro funzione costituzionale e civile più alta: il *dovere del controllo di legalità*, e la loro sottoposizione soltanto alla legge. Ho compreso, tra l’altro già dagli anni Novanta, che sarebbe cresciuta una preoccupante condivisione di questi atteggiamenti indiscriminati da parte di chi, anche per esperienze giudiziarie vissute in prima persona riteneva che dovesse accettarsi il contrabbando di questo disegno punitivo della magistratura con un ripristino del cosiddetto “garantismo” inteso come antidoto al controllo di legalità e come attacco alla credibilità dei giudici.

Ho avvertito, come condizione di cultura giuridica primaria, il rifiuto netto e deciso della contrapposizione di comodo tra "giustizialismo" e "garantismo" apparendomi la realizzazione stessa della giustizia, presidiata dal rispetto rigoroso delle regole, come garanzia non abbisognevole della laudologica aggettivazione "garantista". Mi sono, dunque, proposto, come programma di consultatura, una verifica attenta delle reali possibilità di tenuta e di resistenza dell'assetto attuale del Csm e, in generale, dei fondamenti costituzionali dell'ordinamento giudiziario e della giustizia. Ho voluto deliberatamente respingere ogni preconcetto e ho tratto così, vivendo le singole articolazioni nelle quali il Csm lavora, le valutazioni sia della strenua necessità di contrastare ogni pretesto riformatore tendente a demolire il sistema costituzionale della giustizia ma anche della necessità che la magistratura acquisti maggiore consapevolezza del valore assoluto della sua autonomia e indipendenza "esterna" e "interna" rifuggendo da taluni riflessi condizionati di tipo corporativo, di isolamento castale e, ovviamente, respingendo nettamente ogni cedimento a forme di contiguità o di subordinazione a manovre di poteri esterni che proprio negli ultimi mesi della consultatura hanno messo in luce la scarsa tenuta etica anche di alti esponenti del mondo giudiziario impegnati a costruire carriere "ad ogni costo" e a trafficare in maniera inopportuna con il potere politico.

3. Delle commissioni nelle quali sono stato impegnato direttamente, parlerei anzitutto della quinta, che si occupa del conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi. Un aspetto certamente positivo della riforma ordinamentale Mastella è la introduzione della temporaneità degli incarichi direttivi e la conseguente riduzione della incidenza della anzianità nella progressione in carriera.

Sul conferimento di questi incarichi il lavoro del Csm è stato complesso e non facile proprio in considerazione degli effetti della riforma. La questione dei criteri di conferimento di questi uffici tuttavia ha determinato una pressione costante assunzione di responsabilità dei componenti di commissione che hanno ridefinito anche i nuovi criteri di circolare per conferire al valore della "comparazione" di valori come il merito e la professionalità una concreta traduzione in indicatori con una più spiccata valorizzazione di documentate e dimostrate attitudini organizzative.

Un momento di forte tensione con il ministro Alfano si è verificato a seguito di sue avvertite dichiarazioni su pretese "ottizzazioni correntizie" dei direttivi. Con Ezia Maccora, Giuseppe Berruti, Ciro Riviezzo abbiamo presentato, per protesta, le dimissioni avendo ricoperto il ruolo di presidenti della quinta e non potendo, pertanto, accettare un così pesante e grossolano attacco. Lo scontro ha determinato un intervento del comitato di presidenza che ha proposto di respingere le dimissioni ribadendo la piena fiducia nell'operato della commissione. Il Presidente Napolitano ha svolto un intervento fortemente responsabile nell'ambito delle sue attribuzioni prevenendo, al termine, alla deci-

sione di inviarmi al Quirinale nella condivisione della proposta del Comitato di presidenza, con la conseguente richiesta di ritirare le dimissioni. Ovviamente abbiamo ribadito la infondatezza delle accuse del ministro e la necessità di una reazione non polemica ma diretta alla dimostrazione della palese infondatezza delle accuse, espressione evidente della linea costante degli attacchi portati dall'esecutivo allo svolgimento delle funzioni di autogoverno.

Sulla questione, tuttavia, mi piace chiarire che la idea di una prassi che potremmo definire "patizia" tra le correnti, in materia di nomine, è stata ripresa da più parti anche se con accenti non caratterizzati dalla preconcetta faziosità della politica. Per la parte che mi riguarda, ho voluto approfondire questo importante passaggio per verificare se le regole di valutazione sono state condizionate, soprattutto nelle votazioni "a maggioranza", dalla mera forza delle appartenenze associative. Sono pervenuto alla conclusione che, con un sistema elettorale come quello in vigore per i componenti togati, la promozione di candidati della propria componente a uffici direttivi o incarichi vari non va esclusa e, probabilmente, non deve essere esclusa. V'è, tuttavia, un limite che non può essere superato ed è quello del rispetto dei titoli, delle carriere, di quegli "indicatori" che le circolari hanno definito con sufficiente completezza anche ai fini di una comparazione il più possibile trasparente e legata alla credibile motivazione della delibera.

Sul punto della ricorribilità in sede di giustizia amministrativa di tutti questi provvedimenti, intendo sottolineare che v'è la necessità di superare il paradosso della prevalenza definitiva del giudizio amministrativo sulla manifestazione della volontà del Csm. Io penso che gli atti collegiali di un organo elettivo, che ha rilevanza costituzionale, non possano essere considerati atti meramente amministrativi ma debbano formare oggetto di valutazione sul piano della loro legittimità non ad opera del Tar e del Consiglio di Stato, ma da parte di un organo giudicante di ben diversa rilevanza che non rimetta in discussione la motivata discrezionalità della decisione adottata dal Csm ma ne verifichi solamente la conformità ai principi del diritto e della Costituzione. Potrebbe essere, questo organismo giudicante in sede di legittimità, una sezione speciale della Corte costituzionale o la Cassazione a sezioni unite.

In parole semplici, io penso che proprio il dispiegarsi, in tutta la sua rilevanza, dell'autogoverno dei giudici attraverso il lavoro del Csm non si possa conciliare con forme di eterogoverno che neutralizzano sovente la volontà espressa dalle delibere collegiali dell'organismo cui sono demandate le funzioni di documentazione, di controllo, di valutazione tecnica e disciplinaria e della indipendenza. E, a mio avviso, singolare e può rappresentare una *denominatio* anche della funzione di garanzia della indipendenza dei giudici (che si realizza, non dimentichiamolo, con l'esercizio dell'autogoverno), dover constatare che sovente nomine anche per uffici apicali della Suprema Corte vengono effettuate dopo che le decisioni del giudice amministrativo hanno annullato le delibere del Csm.

Questo tema, peraltro, non va confuso con un possibile riflesso di tipo corporativo ma va affrontato tenendo conto della natura giuridica dei provvedimenti del Csm, della loro natura di provvedimenti complessi derivati da istruttoria di uffici, da analisi delle commissioni, sovente da pareri resi dall'Ufficio studi, struttura di grande rilevanza nella attività consultare e di responsabile supporto culturale.

Ad ogni buon fine, quali che siano le riserve sull'intervento del giudice amministrativo, è la complessità di questi sistemi di analisi, di indagine, di documentazione di ogni aspetto delle carriere dei magistrati, che, pur dovendosi tenere conto di possibili errori o distorsioni criticabili, ritengo non vada dispersa in quanto autentica manifestazione di questo potere decisionale, sicché va rigettata l'accusa di "lottizzazione correntizia". Chi si atesta su questo approssimativo sospetto e sceglie di utilizzarlo per screditare il Consiglio meglio farebbe ad approfondire il tema della "questione morale" che ha fatto registrare trame e pressioni le quali partono dalla politica e hanno il fine di istituire vere forme di inquinamento delle libere scelte del Csm. Talune registrazioni di conversazioni (purtroppo con il coinvolgimento quanto meno improprio anche di alti magistrati) dimostrano a iosa questo pericolo reale.

4. Ho ripetuto più volte che sarebbe auspicabile una maggiore presa di coscienza anche da parte della magistratura sicché si possa porre in essere una più convincente disciplina nel conferimento di incarichi extragiudiziari o di collocazione di magistrati fuori del ruolo.

Conosco e considero positivamente il valore che può avere l'affidamento di incarichi di insegnamento o di partecipazione a commissioni, consigli, comitati etc. nonché del collocamento fuori del ruolo e so quanto è utile il contributo culturale e di esperienza che in alcuni casi (come quelli dei "fuori ruolo" al Ministero della giustizia o presso le commissioni parlamentari) è necessario ed essenziale per un corretto funzionamento delle istituzioni.

Le circolari che contemplano la trattazione di queste pratiche sono abbastanza circostanziate (anche troppo perché si finisce per dire tutto e il contrario di tutto) ma il Consiglio ha dovuto più volte verificare che — specie nella materia dei "fuori ruolo" — non era possibile accedere alla richiesta proveniente da ministeri, enti pubblici, organismi internazionali. In effetti, in un momento di difficoltà nella copertura degli organici, di precaria disciplina dell'accesso alle sedi disagiate, di non semplice soluzione dei vuoti determinati da tramutamenti vari, il problema si avverte in tutta la sua complessità.

Un metodo corretto di valutazione dovrebbe essere, a mio avviso, quello della compilazione di elenchi di magistrati preventivamente redatti con la individuazione di specifiche attitudini a collaborare negli uffici e nei ruoli richiesti da ministeri, Parlamento, organizzazioni di rilievo pubblico interno e internazionale. Un elenco del genere, con una mera indicazione di disponibilità, dovrebbe condurre a una possibilità di rotazione per garantire l'accesso a una platea vasta di giudici. Insomma, una organizzazione di questo tipo

potrebbe dare al Csm non un ruolo di mera ottemperanza alla richiesta *ad personam* (già concordata tra l'autorità politica o governativa e il magistrato) ma dovrebbe riservare al Csm una funzione selettiva diretta a evitare ogni possibile condizione di privilegio o disparità di trattamento.

Le circolari fissano il tetto massimo dei magistrati da collocare fuori ruolo, così come il tempo massimo di permanenza fuori dell'attività di servizio giudiziario, nel rispetto della scoperta di organico e del carico di lavoro degli uffici di provenienza. Ancora una volta ci troviamo di fronte al contenuto dettagliato di regole riportate nelle circolari ma nelle singole decisioni (soprattutto in alcuni calcoli per sottrazione rispetto ai tetti massimi di permanenza *extra ordinem*) si è notata una prevalente tendenza dei consiglieri a dare interpretazioni a mio avviso (e ad avviso di non pochi dissenzienti "laici" e "logati" soprattutto nell'ultimo anno) eccessivamente flessibili.

La questione ha determinato mie serie perplessità soprattutto in relazione al rifiuto sovente espresso di ottemperare ai pareri negativi dati nella più parte dei casi dai capi degli uffici. Sono pareri drastici di presidenti di tribunale, di procuratori, di presidenti degli uffici gp, di presidenti di corti d'appello e resi spesso all'unanimità dai consiglieri giudiziari. Ma sono pareri disattesi proprio sul punto in cui si sottolinea che il carico di lavoro del magistrato, richiesto dall'autorità politica, non consente sostituzioni di sorta anche in considerazione delle critiche situazioni di organico.

E' allora, due questioni vanno urgentemente definite se si vuole essere in pieno coerenti con il bene intangibile dell'autonomia e della indipendenza: a) qual è l'effettivo valore da attribuire al parere dei capi di ufficio? b) perché non si formulano regole più convincenti senza affidare questo importante momento di decisione istituzionale alla unilaterale scelta dell'autorità richiedente?

Tutto ciò me lo chiedo per evitare che un sistema del genere possa comportare un affievolimento della autonomia ordinamentale del Csm, con una implicita subordinazione dell'organo di autogoverno a una scelta dell'esecutivo, dei partiti, o di singoli parlamentari etc. Mi interrogo su queste questioni proprio perché penso che la loro sottovalutazione possa contenere un aspetto di assuefazione generalizzata e possa prestare il fianco a ipotesi di condizionamento. E' innegabile, a me pare, che vi sia una contraddizione abbastanza forte con il tema della autonomia e indipendenza. I magistrati richiesti dall'esterno sono, ripeto, una risorsa per la pubblica amministrazione e per tanti settori dello Stato, ma proprio per questo il procedimento di selezione deve fare registrare un più incisivo controllo del Csm. Spesso non va dimenticato che detrattori della magistratura associata e del Csm sono coloro i quali riempiono i loro uffici di giudici!

5. Nella commissione del regolamento ho vissuto momenti di più attento impegno giuridico nella trattazione di importanti pratiche derivate anche da sollecitazioni svolte nei suoi interventi dal Presidente.

Le materie che più hanno sollecitato discussioni sono quelle dei pareri sui disegni di legge e delle "pratiche a tutela". Sui pareri, quali che siano stati gli schiamazzi della politica, che si è scagliata contro quella che è stata polemicamente definita una "terza camera", in effetti la posizione del Csm, anche nella sesta commissione, è stata ferma e unanime con il dissenso dei soli due componenti di nomina parlamentare che si riferivano al centrodestra.

Non è stato difficile, pur tenendosi conto delle prudenti segnalazioni del "Colle", come si usa dire, affermare che la redazione di leggi che comportano impatto con il lavoro giudiziario impone il dovere della analisi, della discussione tecnicamente esauriente con la conseguente finale formulazione del parere, chiesto o non chiesto del legislatore. La fonte primaria di questa doverosa attività - è stato ribadito più volte - è nella legge istitutiva del Csm. Sul lavoro di redazione, discussione e approvazione dei pareri su leggi che attengono allo svolgimento della giurisdizione credo, senza indulgere a complacimenti, che il lavoro della sesta commissione sia stato esemplare, svolto in collaborazione con l'Ufficio studi, con una analisi approfondita di alcune leggi di forte impatto ordinamentale e sociale (da quelle in tema di immigrazione e sicurezza, a quelle modificatrici di norme fondamentali dell'ordinamento processuale penalistico o delle materie economiche).

Momento di fondamentale importanza nel regolamento dei rapporti con la politica teso a garantire una tutela non soltanto simbolica ma concreta ed effettiva dei giudici esposti ad attacchi indiscriminati di politici per lo più inquisiti o di opinionisti schierati sulle loro posizioni, è stato il momento della collocazione, nel regolamento consultare, di una norma che definisce il concetto di "tutela" del giudice superando la genericità della originaria formula priva di specificazione.

La questione era stata originata da un intervento del Presidente Napolitano che, a fronte di quello che si riteneva essere un ricorso troppo frequente all'apertura di queste pratiche, con conseguente strascico polemico destinato ad accentuare i momenti conflittuali tra politica e giustizia, chiedeva di procedere a una più precisa definizione di questo tipo di attività consultari. È stato un lavoro necessario e accurato che ha prodotto, nella redazione della nuova norma regolamentare, due risultati rilevanti. Da un lato si è precisato che la "tutela" va ribadita in tutti i casi in cui l'attacco include l'autonomo esercizio della giurisdizione rimetendosi invece alla iniziativa del magistrato ogni iniziativa diretta a reagire per vie legali alle offese all'onore e alla dignità. L'altro aspetto innovativo della norma concerne il pieno vaglio preventivo e il potere di archiviazione ad opera della prima commissione con la possibilità di una rivalutazione nel *plenum* su richiesta di una quota consistente di consiglieri.

Alla luce di queste innovazioni sono stati valutati casi anche alquanto scabrosi di provvedimenti o censure formulate da capi di grandi uffici inquirenti nei confronti di magistrati dell'ufficio, pur in assenza di concreti rilievi di ordine disciplinare. Ma la linea di tenuta di questa rilevante attività consultare

è quella della netta distinzione tra critiche, legittime, anche di provvedimenti giurisdizionali, e attacchi arroganti e incontrollati diretti a squalificare l'amministrazione della giustizia.

La ragione condivisibile e giusta di questa ribadita posizione sta nella irrinunciabile e costante difesa del prestigio e della indipendenza della magistratura anche contro il formarsi di una sottocultura sprezzante e aggressiva fatta non di ragioni critiche ma di insulti quasi sempre "tutelati" dalla "immunità" di parlamentari. Forse - ho ripetuto più volte - non sarebbe rilevante l'insulto in sé perché potrebbe esprimere la insufficiente capacità di selezione linguistica di chi lo pronuncia ma diviene preoccupante lo stratificarsi di un metodo, la incidenza che l'assuefazione, dilataata nei media, può avere nella pubblica opinione e condurra così a un approdo che una certa politica ha come vero scopo: il discreditto della giustizia, la disistima dei magistrati.

Sotto tale aspetto le iniziative assunte nella consultatura trascorsa sono state rigorose e temperate ma doverose. Forse, a volte, un aspetto di maggior debolezza della "tutela" è stato quello della eccessiva dilatazione dei tempi di sviluppo della istruttoria rispetto al momento della richiesta di aperture delle pratiche "a tutela". In questa materia una decisione diluita nel tempo non produce il risultato di tutela e di ristabilimento dei valori violati. Anche se di valore simbolico è importante una decisione che sconfessi l'attacco clamorosamente portato all'attività giurisdizionale del magistrato sottolineando la legittimità del suo operato. È parso a volte che anche il prolungarsi eccessivo dei tempi degli interventi in *plenum* non giovi al ristabilimento dei valori offesi e del prestigio lesso ma finisca per soddisfare solo l'ascolto a mezzo della "diretta" radiofonica da parte degli interessati.

Ritengo, invece, molto importante una diffusione accurata a tutti i livelli mediatici dei provvedimenti che vengono adottati in queste materie. Una operazione di attenta diffusione, non solo all'interno dell'ordine giudiziario, potrebbe avviare l'operazione di contrasto alla strumentalizzazione ricorrente di questi attacchi come metodo di lotta politica contro i magistrati "scomodi". I provvedimenti disciplinari che riguardano i magistrati vengono, giustamente, portati a conoscenza di tutti. Le motivazioni delle "pratiche a tutela" che spesso contengono ferme condanne dell'abuso della critica e valutazioni positive dell'operato giurisdizionale dei magistrati insultati solo in qualche raro caso vengono conosciute. Eppure si tratta di provvedimenti che tendono a ristabilire il prestigio e la dignità della giurisdizione.

6. Se si dovesse rispondere alla provocatoria domanda: «che cosa fa il Csm per alleviare la crisi della giustizia?», mi sentirei di rispondere che molto il Csm fa, anche se molto di più ci sarebbe da fare.

Sul molto che si fa valgono i richiami all'attività della terza, della settimana e, per la importante parte che riguarda giudici di pace e magistratura onoraria, della ottava commissione. Ci sarebbe ora da iscrivere nel bilancio positivo

del Consiglio il rilancio, anche mediante l'istituzione di supporti esterni, del tema della organizzazione degli uffici in relazione all'analisi della produttività. Sul punto mi piace sottolineare, in positivo, la generale tendenza del Consiglio a dare a queste analisi non un taglio di tipo astrattamente "efficientista" né, peggio, di tipo statistico (che soddisfa solo inutili classificazioni numeriche in virtù delle quali un provvedimento di archiviazione su modulo pre-stampato può equivalere a un articolato e complesso decreto di sequestro) bensì una connotazione valoriale adeguata alla tipologia del lavoro giudiziario e delle responsabilità che comporta.

Questa definizione corretta di moduli organizzativi collegata al valore delle professionalità spero sia destinata a rafforzarsi per superare pratiche che ancora vengono seguite secondo moduli non convincenti e che implicano scelte ancorate alla necessità di accordi tra le componenti "toggate" presenti in Consiglio.

Volendo uscire dalla genericità faccio due esempi che concernono le designazioni per l'Ufficio del massimario e le nomine dei consiglieri di Cassazione. Sulle nomine al massimario è trascorso un tempo troppo lungo (qualcosa del genere è avvenuto per le designazioni all'Ufficio studi) che non ha avuto altra motivazione se non quella della individuazione dei punti di concordanza tra le componenti associative. Questo non nuoce alla correttezza di una scelta che, comunque, premia alte professionalità, ma all'esterno può essere percepita come una procedura non del tutto rigorosa che supera la selezione dei valori così come risultano dai fascicoli relativi alle selezioni conseguenti alle risposte agli interpellati. Ancor maggiori perplessità - che hanno indotto me e altri colleghi del mio gruppo a una astensione - ha determinato la scelta finale di 47 consiglieri di Cassazione. Era stata istituita una "commissione tecnica di valutazione" composta da magistrati di Cassazione e giuristi, di altissimo valore. Questa commissione ha svolto un lavoro esemplare compilando una graduatoria secondo i seguenti parametri: "ottimo" - "buono" - "più che adeguato" - "adeguato" e via dicendo, motivando sulla scorta di rilevazioni accurate di ogni dato. Per lunghi mesi la terza commissione (facendo parte della quale ho avuto modo di imparare molti altri aspetti dello svolgimento delle carriere) ha discusso ma ha finito per procedere a una valutazione autonoma rispetto a quelle effettuate soprattutto pervenendo a un incremento del punteggio di anzianità e introducendo aggiustamenti delle valutazioni della commissione tecnica. Devo francamente dire che questo metodo, pur espressione della autonomia di giudizio della commissione, ha prodotto come risultato la proposizione di candidati che avevano riportato il giudizio di "ottimo" ad altri che si erano attestati, ad esempio, sul giudizio della commissione tecnica, di "adeguato".

Ripeto, non è questione che necessiti della individuazione di regole meno elastiche (e infatti per i successivi interpellati la circolare è stata modificata) ma sarebbe auspicabile che nella delicata materia delle valutazioni delle car-

riere rispetto a interpellati tanto complessi si proceda senza il ricorso a una discrezionalità opinabile e, soprattutto, senza discostarsi dal giudizio degli organismi consultivi preposti.

7. Mi accorgo di essere stato tentato dall'addentrarmi in modo sempre più partecipe nella complessità della esperienza vissuta e ritengo sia atto di responsabilità rinviare ogni ulteriore approfondimento ad altri interventi.

Il mio giudizio finale sul lavoro del Csm è positivo e coincide con la sua piena rispondenza dell'esercizio delle sue funzioni agli insostituibili valori costituzionali ai quali il Csm presiede.

La positività del giudizio e la evidenza della sorprendente modestia di talune ricorrenti critiche della politica nei confronti del Csm e dell'ordine giudiziario si rivela ancor meglio alla luce di una esperienza particolarmente interessante: quella delle relazioni internazionali sia nei rapporti ordinamentali sia nella materia della formazione dei giudici.

Nell'uno e nell'altro campo il Csm viene considerato un esempio da seguire nei Paesi che già fanno parte dell'Unione europea e in quelli che si accingono a farvi ingresso. Paesi di antica tradizione democratica o di recente accesso alla democrazia fanno a gara per interagire con il Csm, per uniformare il loro ordinamento al nostro soprattutto nella volontà di adeguamento dei loro sistemi giudiziari e costituzionali.

E a queste esperienze, come alla determinazione e al senso di responsabilità che si leggeva negli occhi dei giovani magistrati che, concluso il tirocinio, procedevano alla scelta delle sedi (in un "rito" davvero carico di significati), che ho pensato per allontanare, pur senza ignorarle, le ombre sinistre della "questione morale" che pure negli ultimi mesi ha investito il Consiglio e dovrà essere affrontata con la forza di un organismo che è risorsa insostituibile della Repubblica.

È su questo ultimo aspetto che ho ritenuto di scrivere a tutti i consiglieri svolgendo una analisi franca e decisa apparsa anche su qualche sito di com-petenti associative. L'unanime consenso riportato da quel documento, al quale qui mi richiamo, mi rende sicuro della esistenza, nell'ordine giudiziario, di tutti gli "anticorpi" idonei a sconfiggere ogni criticità che pur va individuata e denunciata.